

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

## Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale"

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del 28 aprile 2015)

#### TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

## Art. 1 - Natura giuridica dell'Unione

- 1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione di Comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
- 3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima attuazione, il presente statuto è approvato dai consigli comunali dei comuni partecipanti, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci attualmente in carica, e le successive modifiche saranno approvate dal Consiglio dell'Unione.
- 4. L'Unione rappresenta le comunità che risiedono sul suo ambito territoriale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, tenendo conto della loro vocazione e peculiarità.

## **Art. 2 – Costituzione**

- 1. L'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", già costituita, con Atto Costitutivo Rep. 3747 del Segretario Comunale di Orzinuovi in data 29/06/2010, ai sensi della L.R. 19/08, con l'approvazione del presente Statuto da parte dei Consigli Comunali dei comuni associati, si adegua alla normativa di cui alla legge 56/2014. Fanno parte dell'Unione i Comuni di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiara.
- 2. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le corrispondenti risorse dell'Unione di Comuni.
- 3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto. In caso di Comune che dovesse aderire all'Unione dopo la costituzione di quest'ultima, ovvero in tutti i casi di trasferimento di nuove funzioni, il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui produce effetti l'ammissione o il trasferimento. Negli stessi casi, il Consiglio dell'Unione dispone se il Comune ammesso ovvero titolare della nuova funzione trasferita, debba o meno accollarsi inizialmente talune



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

spese generali e quota parte delle passività relative a spese per l'avviamento o di simile natura, relativamente alle funzioni e/o servizi trasferiti all'Unione.

4. La popolazione di riferimento è determinata dalla somma del numero di abitanti dei singoli comuni associati rilevata al 31/12 dell'anno precedente.

#### Art. 3 - Finalità

- 1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
- 2. L'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
- 3. L'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

### Art. 4 - Obiettivi prioritari

- 1. Nell'ottica di garantire una adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:
- a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

### Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
- 2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

#### Art 6 - Sede, Stemma e Gonfalone

- 1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Orzinuovi, i suoi organi e i suoi uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
- 2. L'Unione è Ente pubblico locale di secondo livello, dotato di personalità giuridica. Ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

#### Art. 7 – Durata e scioglimento

- 1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore ad anni 10, è a tempo indeterminato.
- 2. L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte e dall'Unione, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione delle attività, in conformità ai principi di professionalità, competenza e imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.
- 3. L'incaricato della liquidazione a conclusione di tale fase, trasmetterà alle amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione un documento contenente:
  - la definizione delle attività e delle passività dell'Unione, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione di ogni Comune ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
  - l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse e in via integrativa della quota di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione, e, in via secondaria, di altri criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di precedenti atti e deliberazione assunte.
- 4. I Consigli dei Comuni approvano il provvedimento conclusivo della procedura di scioglimento, con le modalità richieste per le modifiche statutarie.
- 5. Lo scioglimento produrrà effetti alla scadenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

#### Art. 8 - Recesso

- 1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione con Deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 31 ottobre e produrrà effetto a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.
- 2. Il recesso esercitato comunque prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in misura pari a 1 euro per abitante, come risultanti al 31/12 dell'anno precedente la Deliberazione di recesso.
- L'importo complessivo verrà erogato entro il termine massimo dell'esercizio finanziario in cui il recesso avrà effetto.
- 3. Il Consiglio dell'Unione nel prendere atto del recesso, sulla base di un adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso, oppure che il richiedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile.
- 4. In tutti i casi il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella Convenzione che ha disciplinato il conferimento/ trasferimento presso l'Unione.

### TITOLO II - COMPETENZE

### Art. 9 - Oggetto

- 1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla Legge 56/14. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate.
- 2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:
- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- **b**) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- **d**) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi:



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- **h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

**l-bis**) servizi in materia statistica.

- 3. Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi:
  - sistemi informativi;
  - <u>URP e comunicazione</u>;
  - servizio gestione Ufficio Tributi;
  - <u>CUC;</u>
  - funzioni inerenti al SUAP.
- 4. Il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e al successivo art. 10, si perfeziona:
  - con l'approvazione di apposita Convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni e dell'Unione, da sottoscrivere formalmente;
  - con l'approvazione di apposito progetto gestionale da parte delle Giunte dei Comuni e dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata, nonché la data di avvio della gestione da parte dell'Unione;
  - con l'individuazione del Responsabile di Area, con Decreto del Presidente dell'Unione.
- 5. L'Unione può stipulare con altri Enti locali, anche se non ad essa partecipanti, apposite Convenzioni per svolgere e gestire in modo associato funzioni e servizi. Lo schema di Convenzione deve essere approvato dal Consiglio dell'ente interessato e dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti.
- 6. Le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni, anche non associati, possono essere gestiti dall'Unione:
  - in economia, con l'impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
  - mediante affidamento a terzi, con le procedure previste dal codice dei contratti e dalla normativa vigente.
- 7. Le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale e di cui all'art. 5, comma 1, L. 65/86, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia locale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia locale mediante Unione di Comuni, al territorio dei Comuni in cui l'Unione esercita le funzioni stesse.
- 8. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi sui servizi che vengono dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento, prelievo.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- 9. Salvo quanto previsto per la funzione di cui alla lett. f) del comma 2 del presente articolo, la riscossione dei tributi propri locali (IMU,TASI, ecc.), resta in capo ad ogni Comune, anche se viene gestito in forma associata il <u>servizio Ufficio Tributi.</u>
- 10. Il Sindaco di ciascun Comune dell'Unione si avvale della Polizia Locale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 TUEL.
- 11. Il conferimento all'Unione della funzione della Protezione Civile, comporta in capo all'Unione la competenza dell'approvazione e dell'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della Legge 225/92, nonché le connesse attività di approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge 225/92.

## Art. 10 - Ulteriori conferimenti di competenze

- 1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
- 2. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.

### TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

### CAPO I - Organi dell'Unione

## Art. 11 - Organi

- 1. Sono organi di governo dell'Unione: il Presidente, il Consiglio e la Giunta.
- 2. Gli organi dell'Unione sono composti, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
- 3. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione durano in carica 5 anni. Qualora uno dei rappresentanti dei Comuni perdesse, per un motivo qualsiasi, lo status di amministratore in carica presso il Comune di riferimento, ciò comporterà la sua sostituzione con variazione della compagine, senza rinnovo dell'intero organo.
- 4. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere nominati esclusivamente tra chi ricopra la carica di Sindaco nei Comuni dell'Unione e durano in carica tre anni.
- 5. Agli organi dell'Unione si applicano le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità, stabilite dalla legge per gli organi degli enti locali.
- 6. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione, i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni associati all'Unione che:



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- siano dipendenti di uno dei Comuni associati all'Unione o dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
- si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.
- 7. Quando si verifica una condizione di incompatibilità, il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'art. 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.
- 8. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione.
- 9. Gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico trasmesso a ciascun componente mediante posta elettronica, almeno 3 giorni prima della seduta. Di ogni convocazione si dà notizia anche ai Comuni associati.

#### CAPO II - Consiglio dell'Unione

### Art. 12 - Composizione del Consiglio

- 1. Il Consiglio dell'Unione è composto:
  - per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, dal Sindaco e da tre rappresentanti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare;
  - per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, dal Sindaco e da due rappresentanti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare;
- i rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto dai rispettivi Consigli Comunali tra i propri componenti. Si applicano le disposizione in materia di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità previste dal TUEL e dalla Legge 39/2014.
- 2. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, e a regime entro 45 giorni dalla data di insediamento, ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza; si intende in ogni caso eletto il più votato dei consiglieri di minoranza anche se uno o più consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti.
- 3. Decorso il termine di 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio comunale, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, il Sindaco, il Consigliere di maggioranza e il Consigliere di minoranza che, nelle elezioni amministrative, hanno ottenuto più voti.
- 4. L'elezione dei rappresentanti di ciascun Comune membro dell'Unione nel Consiglio della stessa, è effettuata garantendo, ove possibile, la presenza di entrambe i sessi tra i Consiglieri, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del TUEL.
- 5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL, sostituisce negli organi dell'Unione, il Sindaco e i Consiglieri del Comune commissariato fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- 6. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione, quando risulti presente almeno la metà dei componenti assegnati; in seconda convocazione, quando risultino presenti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti assegnati. In entrambi i casi, ai fini della validità delle sedute, i Comuni associati devono essere rappresentati per il 50%.
- 7. Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, compreso il Presidente.
- 8. Il Consiglio dell'Unione può adottare un proprio Regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

### Art. 13 - Competenze

- 1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
- 2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3. Il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
- 4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

### Art. 14 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

- 1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

### Art. 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
- 4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 12, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

#### CAPO III - Il Presidente e la Giunta dell'Unione

### Art. 16 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

- 1 La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano per età e come primo atto il Consiglio dell'Unione elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione, tra i Sindaci dei Comuni associati.
- 2. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica per tre anni e comunque sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
- 3. In caso di decadenza del Presidente si procede alla nuova elezione entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.
- 4. La stessa disciplina contenuta nei commi 2 e 3 si applica per l'elezione del Vice Presidente.
- 5. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 6. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio provvede alla sostituzione dei dimissionari entro 10 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione.
- 7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Unione.
- 8. In caso di commissariamento in uno dei Comuni associati, il Commissario del Comune, nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL, che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire la carica di Presidente dell'Unione; ove il Sindaco sostituito dal Commissario fosse Presidente dell'Unione, il Consiglio dell'Unione provvede entro 10 giorni all'elezione del nuovo Presidente.

### Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione o loro delegati. Presidente della Giunta è il Presidente dell'Unione.

### Art. 18 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
- 2. Il Presidente dell'Unione convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione.
- 3. Svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della L. 65/86 nel territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Municipale.
- 4. Il Presidente rappresenta l'Unione in giudizio, con facoltà di delega al Responsabile competente per materia.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

#### Art. 19 - Il Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio con le modalità di cui all'art.16 sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
- 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore dell'Unione più anziano di età.

#### Art. 20 - La Giunta

- 1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
- 2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.
- 4. Le delibere della Giunta dell'Unione sono valide se alla seduta partecipano almeno i 2/3 dei componenti e se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

#### Art. 21 - Dimissioni e revoca dalla carica di assessore

- 1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
- 2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### Art. 22 - Mozione di sfiducia

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 23 - Principi generali

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- 2. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, l'Unione provvede di norma mediante gruppi di lavoro e tavoli di confronto; i Responsabili di Area relazionano su richiesta della Giunta dell'Unione lo stato di attuazione dei programmi.
- 3. L'organizzazione degli Uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
- 4. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
- 5. L'ordinamento degli Uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
- 6. L'Unione dispone di Uffici propri e può avvalersi degli Uffici dei Comuni partecipanti.

### Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale

- 1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
- 2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
- 3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4. L'Unione ha una sua Dotazione Organica. Al personale dell'Unione sia esso assunto, trasferito, in comando, in convenzione, si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto di vincoli di legge e di bilancio vigenti per gli enti locali.

## Art. 25 - Principi di collaborazione e partecipazione

- 1 L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
- 2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento del personale e degli Uffici dei Comuni associati è subordinato alla stipula di un'apposita Convenzione.
- 3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- 4. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché, via PEC, le Deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e le Determinazioni dei Responsabili che devono essere pubblicate altresì in apposita sezione del sito istituzionale, oltre che dell'Unione, anche di ciascun Comune associato.
- 5. Entro il 31/12 di ciascun anno, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni associati, circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

#### Art. 26 – Segretario dell'Unione

- 1. Il Segretario è nominato dal Presidente, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 32 del TUEL, come integrato dal comma 105 della Legge 56/14, tra i Segretari Comunali dei Comuni associati.
- 2. Il Segretario svolge le funzioni previste per i Comuni dall'art. 97 TUEL e si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 legge 93/81 e smi.
- 3. Il Segretario dell'Unione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99, comma 2, TUEL, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente, continuando a esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.
- 4. Può essere istituita la figura del Vice Segretario.
- 5. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
- 6. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente e previo parere favorevole del Segretario, a un Responsabile di servizio presso l'Unione in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale e non comportano l'attribuzione di alcun compenso.
- 7. In caso di vacanza del posto di Segretario Comunale o in caso di sua assenza o impedimento temporanei, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.

## TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

#### Art. 27 - Finanza e fiscalità dell'Unione

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2. All'Unione competono:
  - gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti direttamente:
  - le quote di contributi che lo Stato e la Regione eroghino o assegnino a favore dell'Unione.
- I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura delle risorse destinate dall'Unione stessa alla gestione corrente e agli investimenti.
- 3. Per ciascun Comune la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri relativi ad ogni funzione e servizio dell'Unione, è determinata sulla base di uno o più parametri, da



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, ovvero successivamente, dai rispettivi Consigli dei Comuni e dell'Unione.

- 4. In mancanza di parametri e criteri specifici, la compartecipazione dei Comuni alle spese dell'Unione è proporzionale al numero degli abitanti rilevato al 31/12 dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
- 5. Non disponendo l'Unione di un patrimonio proprio, ogni Comune partecipante cederà ad essa l'uso gratuito dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell'Unione stessa. La cessione dei beni mobili avverrà con atto formale del Responsabile del Servizio competente, quella dei beni immobili avverrà con Deliberazione dei rispettivi Consigli, dei Comuni e dell'Unione. I beni acquistati direttamente dall'Unione, verranno inventariati quali beni dell'Unione e ripartiti tra i Comuni partecipanti in sede di scioglimento.

#### Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Entro il 30/06 di ogni anno la Giunta dell'Unione elabora il documento programmatico e finanziario per i tre anni successivi e lo sottopone alle Giunte comunali dei Comuni associati, per la codecisione.
- 2. L'Unione delibera il Bilancio di previsione con i termini e le modalità previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

#### Art. 29 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### Art. 30 - Revisione economica e finanziaria

- 1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un Organo di Revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.
- 2. Ai sensi dell'art 234 del TUEL, quando, a regime, l'Unione eserciterà tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte ai sensi della legge 56/2014, l'Organo di revisione economico-finanziaria, costituito da un Collegio di Revisori composto da tre membri, svolgerà le medesime funzioni anche nei Comuni che fanno parte dell'Unione.

### Art. 31 - Affidamento del servizio di tesoreria

- 1. Il servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
- 2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita Convenzione.



25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 Mail: <u>info@unionecomunibbo.it</u>

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

#### TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 32 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione nella specifica materia.
- 2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

#### Art. 33 – Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
- 2. Copia del presente Statuto è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, all'Albo on line dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e trasmessa al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Unione.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.